

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**N. DEL**

Il Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott.ssa Patrizia Benini, nominata con D.P.G.R.V. n. 19 del 26/02/2024, coadiuvato dai Direttori:

- dott. Flavia Dal Bosco	Direttore Amministrativo
- dott. Denise Signorelli	Direttore Sanitario
- dott. Felice Alfonso Nava	Direttore dei Servizi Socio-Sanitari

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

OGGETTO

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO E DEL NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO DI TELEMEDICINA TERRITORIALE DA ATTUARSI IN COLLABORAZIONE CON LA CASA DI CURA VILLA GARDA, DI GARDA (VR). RETTIFICA DEL PROGETTO PILOTA E DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N.1068/2023.

Note per la trasparenza: con il presente atto si approva la nuova convenzione ed il progetto definitivo per l'attivazione di un servizio di telemedicina territoriale da attuarsi in collaborazione con la Casa di Cura Villa Garda, di Garda (VR). Contestualmente, si rettificano lo schema di convenzione e il progetto pilota di cui alla Deliberazione n. 1068/2023.

Il Direttore di UOC Direzione Amministrativa Territoriale

f.f. Dott. Alessandro Ferronato, giusta deliberazione di incarico n.555 del 29/05/2024

sentiti il Referente Privacy Aziendale ed il Direttore del Distretto 4 Ovest Veronese, riferisce quanto segue:

Premesso che con Deliberazione aziendale n. 1068/2023 è stato approvato lo schema di convenzione ed il progetto di implementazione del servizio di telemedicina territoriale, il quale prevede l'attivazione di un servizio di telemedicina destinato ad utenti non autosufficienti del Comune di Garda e del territorio circostante.

Il servizio è svolto in collaborazione con La Casa di Cura Villa Garda, di Garda (VR), la quale ha offerto di destinare le risorse del premio Prof. Raffaele Garofalo anno 2022 all'acquisto di tre elettrocardiografi portatili (compreso il relativo materiale di consumo) da fornire in comodato d'uso gratuito al personale dell'ADI del Distretto 4 e, inoltre, la stessa mette a disposizione, senza oneri aggiuntivi per l'Ulss 9, le professionalità necessarie in ambito cardiologico per la refertazione. Il progetto ha una durata di anni n. 2, prorogabili.

Considerato che, a seguito di approfondimenti del Referente Privacy Aziendale e di verifiche fatte in collaborazione con i Sistemi Informativi della Casa di Cura Villa Garda, si è reso necessario modificare le modalità operative della telemedicina al fine di garantire idonee misure di protezione dei dati e di sicurezza informatica, e che, pertanto, si è dovuto modificare anche il percorso così come individuato nel progetto di cui alla Deliberazione n. 1068/2023.

Ritenuto opportuno:

- prendere atto delle indicazioni date dal Referente Privacy Aziendale, finalizzate a garantire adeguate misure di protezione dei dati e di sicurezza informatica;
- rettificare lo schema di convenzione ed il percorso del progetto per l'implementazione del servizio di telemedicina approvati con Deliberazione n. 1068/2023;

- approvare la nuova convenzione con La Casa di Cura Villa Garda, Allegato 1 del presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale, ed il nuovo percorso operativo così come indicato nel Progetto Definitivo (Allegato A) per l'implementazione del servizio di telemedicina territoriale.

Si ritiene, inoltre, di approvare l'Atto di nomina del responsabile del trattamento dei dati personali, Allegato B, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679, e di delegare alla sottoscrizione dello stesso il Direttore f.f. U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale.

Propone l'adozione del provvedimento sotto riportato.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista l'attestazione del Responsabile dell'avvenuta regolare istruttoria della pratica in relazione sia alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazione aziendali;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di prendere atto delle indicazioni date dal Referente Privacy Aziendale, finalizzate a garantire adeguate misure di protezione dei dati e di sicurezza informatica e, di conseguenza, di rettificare lo schema di convenzione ed il progetto per l'implementazione del servizio di telemedicina approvati con Deliberazione n. 1068/2023;
3. di approvare la nuova convenzione con La Casa di Cura Villa Garda, Allegato 1 del presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale, ed il nuovo percorso operativo così come indicato nel Progetto Definitivo (Allegato A) per l'implementazione del servizio di telemedicina territoriale;
4. di stabilire che la Convenzione con La Casa di Cura Villa Garda, di cui al precedente punto, ha una validità di anni n. 2 dalla data della sottoscrizione, prorogabili;
5. di dare atto che la Convenzione con La Casa di Cura Villa Garda non prevede oneri aggiuntivi a carico dell'Azienda Ulss 9 Scaligera;
6. di delegare il Direttore f.f. U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale alla sottoscrizione della Convenzione (Allegato 1) con La Casa di Cura Villa Garda;



7. di approvare l'Atto di nomina del responsabile del trattamento dei dati personali, Allegato B, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679, e di delegare alla sottoscrizione dello stesso il Direttore f.f. U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale;
8. di incaricare il Direttore del Distretto 4 della realizzazione dei percorsi organizzativi e di cura indicati nel Progetto Definitivo (Allegato A), autorizzando lo stesso ad apportare eventuali ulteriori modifiche che si rendessero necessarie per una sua più efficace attuazione;
9. di incaricare, infine, il Direttore f.f. U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale ed il Direttore del Distretto 4 dell'esecuzione del presente provvedimento e di tutti gli adempimenti conseguenti per quanto di rispettiva competenza.

Il Direttore Sanitario
dott. Denise Signorelli

Il Direttore Amministrativo
dott. Flavia Dal Bosco

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
dott. Felice Alfonso Nava

IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Patrizia Benini

CONVENZIONE PER L'IMPLEMENTAZIONE DI UN SERVIZIO DI TELEMEDICINA TERRITORIALE DA ATTUARSI IN COLLABORAZIONE CON LA CASA DI CURA VILLA GARDA – GHC GAROFALO HEALTH CARE

TRA

L'Azienda ULSS 9 Scaligera, con sede legale in Verona, Via Valverde n. 42, con codice fiscale 02573090236, nella persona del Direttore f.f. UOC Direzione Amministrativa Territoriale, in rappresentanza legale, dott. Alessandro Ferronato, giusta Deliberazione n. _____ del _____,

E

La Casa di Cura Villa Garda - GHC Garofalo Health Care, soggetto privato accreditato erogatore di prestazioni sanitarie, con sede legale in via Monte Baldo, 89, a Garda (VR) p.iva 03831150366 c.f. 07101701006 nella persona del legale rappresentante pro-tempore dott. Domenico Scibetta c.f. SCBDNC56M09F299H

Premesso che:

- il rappresentante legale della Casa di Cura Villa Garda, con sede a Garda (VR), con nota prot. n. 192342/2023, ha comunicato l'intenzione della struttura privata accreditata di destinare le risorse del Premio Prof. Raffaele Garofalo 2022 ad un progetto di implementazione di un servizio di telemedicina territoriale in collaborazione con l'Ulss 9 Scaligera volto all'esecuzione a domicilio di ECG a pazienti fragili del territorio del Comune di Garda e limitrofi, con successiva refertazione;
- è intenzione dell'Ulss 9 Scaligera, al fine di garantire alle persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità percorsi assistenziali a domicilio, accogliere la proposta e favorire l'implementazione di un servizio di telemedicina territoriale finalizzato all'esecuzione e refertazione di ECG per pazienti afferenti il servizio di assistenza domiciliare integrata;
- la Casa di Cura Villa Garda ha al suo interno le professionalità necessarie in ambito cardiologico in grado di svolgere l'attività prevista dal progetto;

Si conviene quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte sostanziale ed integrante della presente convenzione,
2. Il progetto verrà avviato dalla data di sottoscrizione della presente convenzione ed avrà una durata di due anni, prorogabile. Le parti si riservano la facoltà di recedere anche prima della scadenza, con preavviso di almeno 90 giorni, da comunicarsi a mezzo PEC;
3. Villa Garda si impegna a fornire IN COMODATO D'USO agli operatori dell'ADI n. 3 elettrocardiogrammi nuovi di ultima generazione con il relativo materiale di consumo;
4. Villa Garda si impegna ad effettuare, senza oneri a carico dell'Ulss 9, gli ECG sino alla concorrenza di un numero non superiore a 300 refertazioni annue;
5. destinatari del servizio sono tutti gli utenti del Comune di Garda e limitrofi, appartenenti al Distretto 4 presi in carico dall'ADI, che usufruiranno delle prestazioni su richiesta del medico di medicina generale. Si specifica che tale servizio non appartiene alle attività proprie dell'emergenza;

6. viene allegato alla presente convenzione il Progetto Definitivo (ALLEGATO A) per l'implementazione del servizio di telemedicina – esecuzione e refertazione ECG;
7. viene allegato altresì l'Atto di nomina responsabile del trattamento dei dati personali (ALLEGATO B), ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679;
8. per qualsiasi controversia inerente la presente convenzione è competente il Foro di Verona.

Letto, approvato e sottoscritto

Verona, lì

Per l'Azienda ULSS 9 Scaligera

Il Direttore U.O.C. f.f.

Direzione Amministrativa Territoriale

Dott. Alessandro Ferronato

Per La Casa di Cura Villa Garda

Il Presidente

Dott. Domenico Scibetta

 <p>REGIONE DEL VENETO ULSS9 SCALIGERA</p>		
---	--	--

Allegato A

IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI TELEMEDICINA TERRITORIALE - PROGETTO DEFINITIVO

PREMESSA

Il costante aumento dall'età media della popolazione italiana si accompagna a un parallelo aumento di patologie croniche legate all'età e a un progressivo incremento della popolazione con ridotta autosufficienza, capacità di deambulare e accesso alle strutture sanitarie. Questa fascia di popolazione, tranne poche eccezioni, costituisce il target del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI).

Come riportato nelle "Indicazioni Nazionali per l'erogazione di prestazioni di telemedicina", la telemedicina "rappresenta un approccio innovativo alla pratica sanitaria consentendo l'erogazione di servizi a distanza attraverso l'uso di dispositivi digitali, internet, software e delle reti di telecomunicazioni" per garantire la fruizione dei servizi sanitari senza che l'assistito debba recarsi presso le strutture sanitarie.

Questa modalità di assistenza, in particolare per i pazienti in carico all'ADI, agevola lo svolgimento di alcune prestazioni specialistiche con vantaggi tangibili sia per l'utente stesso che per le strutture sanitarie con riduzione dei tempi di attesa, oltre a permettere una riduzione del capitolo di spesa inerente al trasporto infermi.

Il monitoraggio domiciliare di parametri vitali e l'erogazione di alcune prestazioni sanitarie consente, inoltre, di ridurre il rischio d'insorgenza di complicazioni prevedibili in persone a rischio o affette da patologie croniche portando a una riduzione degli accessi in Pronto Soccorso.

Vista la proposta avanzata dalla Casa di Cura Villa Garda di destinazione del Premio Garofalo Anno 2022 (prot. aziendale n.192342/2023)

In considerazione di quanto sopra descritto, è stato elaborato un progetto di telerefertazione destinato a utenti non autosufficienti. Tale progetto vede la collaborazione della Casa di Cura Villa Garda che intende destinare le risorse del premio Prof. Raffaele Garofalo all'acquisto di tre elettrocardiografi portatili (compreso il relativo materiale di consumo) da fornire in comodato d'uso gratuito al personale dell'ADI del Distretto 4 e intende offrire senza oneri per l'Ulss 9 le professionalità necessarie in ambito cardiologico per la successiva refertazione.

Il progetto ha una durata prevista di 2 anni prorogabili.

 <p>REGIONE DEL VENETO ULSS9 SCALIGERA</p>		
---	--	--

1. SCOPO / OBIETTIVO

- implementare le prestazioni sanitarie domiciliari
- supportare i medici di Medicina Generale nell'assistenza ai pazienti allettati o non trasportabili con mezzi ordinari
- ridurre le liste d'attesa
- ridurre i costi del servizio di trasporto in ambulanza
- ridurre i tempi d'attesa per l'esecuzione di particolari prestazioni

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente progetto si applica ai MMG del Distretto 4 in servizio presso il Comune di Garda e limitrofi, agli infermieri ADI del Distretto 4 e agli Specialisti afferenti alla Struttura Privata Accreditata di Villa Garda. Il progetto è rivolto esclusivamente ai pazienti descritti dai profili ADI, ADIMED e ADP.

3. DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI

ADI: Assistenza Domiciliare Integrata

ADIMED: Assistenza Domiciliare Integrata Medica

ADP: Assistenza Domiciliare Programmata

AFT: Aggregazione Funzionale Territoriale

CD: Cure Domiciliari

CoADI: Centrale Operativa Assistenza Domiciliare Integrata


ECG: Elettrocardiogramma

MCP: Medico Cure Primarie

MMG: Medico Medicina Generale

Elenco della modulistica collegata alla procedura

- 1) Scheda Richiesta Cure Domiciliari


		
---	--	--

4. DESCRIZIONE DELLE MODALITA' OPERATIVE

Modalità operative	Responsabile	Documenti di riferimento
1. Segnalazione paziente		
<p>Individuazione dei soggetti allettati o non trasportabili con mezzi ordinari che necessitano di esecuzione di ECG a domicilio.</p> <p>Il MMG invia la richiesta o tramite portale RCM o tramite Scheda Richiesta CD alla CoADI</p>	MMG	Allegato 1: Scheda Richiesta Cure Domiciliari
2. Presa in Carico ADI		
L'infermiere della CoADI entro 48 ore dall'arrivo della richiesta verifica la congruità della richiesta stessa, la sottopone al MCP per l'autorizzazione e programma l'esecuzione dell'esame	Infermiere CoADI	
3. Esecuzione della prestazione		
<p>Entro 48 ore dalla presa in carico ADI la prestazione domiciliare verrà eseguita:</p> <p>3 a: l'operatore a domicilio del paziente fornisce l'informativa sul trattamento dati al paziente, fa firmare il consenso informato e inserisce i dati anagrafici del paziente sul registratore portatile (Nome e Cognome, data di nascita e Codice Fiscale)</p> <p>3 b: l'operatore esegue l'ECG</p> <p>Si segnala che gli elettrocardiografi dati in dotazione permettono l'esecuzione di più esami nella stessa giornata</p> <p><u>(Nota: nessuna prestazione prevista in questo progetto riveste carattere d'urgenza)</u></p>	Infermiere ADI	
4. Invio per refertazione allo Specialista di riferimento		
<p>Terminata la raccolta dei tracciati, l'operatore dovrà tornare presso il Distretto, accederà a client Edan installato in una delle postazione del Distretto 4 tramite accesso profilato, scaricherà i dati delle registrazioni nel sistema e questi saranno inviati e salvati direttamente sul server presso Villa Garda.</p> <p>I tracciati vengono inviati direttamente al server di Villa Garda e non viene salvata alcuna informazione sulla postazione (PC) locale.</p> <p>I tracciati potranno essere cancellati in automatico dal dispositivo portatile dopo lo scaricamento o potranno essere cancellati manualmente in tempi successivi.</p> <p>La connessione del client installato presso il Distretto 4 e il server centrale di Villa Garda avviene attraverso una connessione VPN-IPSEC crittografata unidirezionale (solo da ULSS9 verso Villa Garda e non viceversa)</p>	Infermiere ADI	

		
---	--	--

Modalità operative	Responsabile	Documenti di riferimento
5. Refertazione e invio alla CoADI		
<p>Entro 48 ore:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lo specialista di Villa Garda si collegherà dalla propria postazione al sistema Edan, prenderà visione dei tracciati inviati, provvederà a refertare i tracciati, stamperà i referti e i tracciati e porrà la propria firma autografa sui documenti. - farà la scansione dei referti e dei tracciati e li invierà tramite mail con allegato crittografato (protetto da password) alla mail definita dall'Ulss 9 per la ricezione dei referti. - I referti e tracciati cartacei saranno archiviati e mantenuti per anni n. 1 da Villa Garda come previsto per i referti/tracciati dal Massimario di scarto, pag. 39 rigo 7 e 14, di cui alla Deliberazione n. 1153/2017 dell'Ulss 9 Scaligera. 	Medico Specialista	
6. Ricezione referto e invio a MMG		
<p>L'infermiere della CoADI autorizzato alla gestione della suddetta casella di posta elettronica, scaricherà i referti e i tracciati ricevuti da Villa Garda e li inoltrerà al MMG richiedente tramite mail.</p>	Infermiere CoADI	



Schema esemplificativo



Allegato B

ATTO DI NOMINA

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679)

L'Azienda ULSS9 Scaligera con sede in via Valverde n. 42, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito Azienda o Titolare), nella persona del dott. Alessandro Ferronato, Direttore f.f. U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale, delegato dal Direttore Generale con Deliberazione n. _____ del

PREMESSO CHE

- in data _____ ha stipulato una CONVENZIONE, con validità di anni n. 2, con la Casa di Cura Villa Garda – GHC Garofolo Health Care di Garda (VR), con sede legale in via Monte Baldo n. 89 a Garda (VR), p.iva 03831150366 c.f. 07101701006, avente ad oggetto "CONVENZIONE PER L'IMPLEMENTAZIONE DI UN SERVIZIO DI TELEMEDICINA TERRITORIALE DA ATTUARSI IN COLLABORAZIONE CON LA CASA DI CURA VILLA GARDA – GHC GAROFALO HEALTH CARE", per l'avvio di un progetto pilota di implementazione di un servizio di telemedicina territoriale, in collaborazione con l'Ulss 9 Scaligera, volto all'esecuzione a domicilio di ECG a pazienti fragili del territorio del Comune di Garda e limitrofi, con successiva refertazione;
- per l'esecuzione della CONVENZIONE per il compimento delle attività conseguenti, la Casa di Cura Villa Garda esegue necessariamente operazioni di trattamento di dati personali per conto dell'Azienda;
- l'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali, di seguito **GDPR**, dispone che qualora un trattamento sia effettuato per conto del Titolare, quest'ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che garantiscano l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento sia conforme alla normativa in materia di protezione dati e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- la delega di tali attività di trattamento, in conformità al disposto dall'art. 28 del GDPR, deve essere disciplinata da un contratto o da altro atto giuridico che vincoli il Responsabile al Titolare e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;
- il Responsabile, sottoscrivendo il contratto sopracitato, garantisce al Titolare di essere in possesso di conoscenze specialistiche, di possedere i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza e la tutela dei diritti degli interessati;

TUTTO CIÒ PREMESSO, COSTITUENDO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO

NOMINA

**Casa di Cura Villa Garda – GHC Garofolo Health Care
con sede in via Monte Baldo n. 89 a Garda (VR)**

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Relativamente alle attività di trattamento necessarie all'esecuzione della CONVENZIONE riportata in premessa e descritta (sezione I) nel prosieguo del presente atto.

La Casa di Cura Villa Garda, Responsabile del trattamento dei dati personali, ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali ed è tenuta a rispettare le seguenti istruzioni operative (sezione II), osservando scrupolosamente le indicazioni impartite con il presente atto nonché con le successive modifiche o integrazioni.

La nomina di Responsabile del trattamento dei dati personali decade automaticamente alla scadenza o alla risoluzione del rapporto instaurato con il Titolare.

Sezione I

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO

ART.1 MATERIA DISCIPLINATA, NATURA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Con il presente atto al Responsabile è attribuito il compito di effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali al fine di svolgere le seguenti attività:

- servizio di telemedicina territoriale in collaborazione con l'Ulss 9 Scaligera volto all'esecuzione a domicilio di ECG a pazienti fragili del territorio del Comune di Garda e limitrofi;
- la Casa di Cura Villa Garda fornisce IN COMODATO D'USO, agli operatori dell'ADI del Distretto ovest Veronese, n. 3 elettrocardiogrammi nuovi di ultima generazione con il relativo materiale di consumo;
- la Casa di Cura Villa Garda mette a disposizione le professionalità necessarie in ambito cardiologico e si impegna a refertare con firma autografa, senza oneri a carico dell'Ulss 9, gli ECG sino alla concorrenza di un numero non superiore a 300 refertazioni annue;
- destinatari del servizio sono tutti gli utenti del Comune di Garda e limitrofi, appartenenti al Distretto 4 presi in carico dall'ADI, che usufruiranno delle prestazioni su richiesta del medico di medicina generale. Si specifica che tale servizio non appartiene alle attività proprie dell'emergenza.

Su richiesta dell'Ulss 9 Scaligera, la Casa di Cura Villa Garda dovrà fornire il referto, debitamente firmato, alla stessa Ulss 9 entro 24 ore dalla richiesta.

La Casa di Cura Villa Garda è tenuta sia ad idonea conservazione dei referti per n. 1 anni, sia alla loro successiva distruzione.

Il trattamento di dati personali affidato al Responsabile, che può svolgersi con modalità elettronica e manuale, è finalizzato esclusivamente all'esecuzione delle citate attività; tali dati saranno trattati per lo svolgimento delle prestazioni suindicate solo qualora necessari e pertinenti e non eccedenti.

Al Responsabile è pertanto vietato ogni ulteriore trattamento di tali dati personali, in particolare se effettuato per finalità diverse da quelle per cui i dati sono stati conferiti, quali per esempio marketing, studio e ricerca.



Il Responsabile risponderà quindi di tutti i danni eventualmente cagionati ai diritti, alle libertà e alla dignità degli Interessati qualora esegua un trattamento per finalità ulteriori non collegate al servizio fornito o non rispetti le indicazioni fornite.

ART.2 DURATA DEL TRATTAMENTO

Le attività di trattamento dei dati personali sono consentite al Responsabile per tutta la durata del rapporto contrattuale, così come specificato in premessa, fatto salvo il maggior tempo di conservazione dei dati per il solo periodo strettamente necessario al compimento di eventuali attività amministrative correlate agli adempimenti contrattuali (rendicontazione, verifica, controllo, ecc.).

Il Responsabile è autorizzato a conservare i dati oggetto di trattamento per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle prestazioni concordate; in particolare, questi non può trattenere copie cartacee o elettroniche dei dati e della documentazione oggetto di affidamento, che dovranno essere restituiti qualora ne ricorrano i presupposti previsti da legge o dal contratto o se comunque ciò sia reso necessario dalla revoca del consenso al trattamento dei dati da parte del singolo Interessato.

Il Responsabile si impegna anche a restituire prontamente al Titolare i dati qualora da questi richiesto. In ogni caso la S.V. è tenuta alla cancellazione di tutti i dati contenuti nei propri archivi fisici e informatizzati, compresi quelli memorizzati dal sistema di backup, salvo diverse disposizioni di legge, al termine del rapporto contrattuale e secondo quanto indicato nell'art. 1.

Al termine di tale rapporto la S.V. è tenuta, inoltre, a dichiarare formalmente al Titolare tramite apposita comunicazione PEC, entro un mese dalla cessazione del rapporto, di avere provveduto alla succitata cancellazione.

ART.3 TIPO DI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO

I dati personali trattati dal Responsabile sono dati:

- di natura personale immediatamente identificativi
- biometrici
- di salute

ART. 4 CATEGORIE DI INTERESSATI

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è autorizzato a trattare i dati personali appartenenti alle seguenti categorie di Interessati:

- Utenti e/o pazienti del SSN
- Legale rappresentante *pro tempore* e/o collaboratori dell'Azienda sanitaria.

Sezione II

ISTRUZIONI DEL TITOLARE (ULSS 9)

ART.5 OBBLIGHI GENERALI

Il Responsabile del trattamento è tenuto a collaborare con il Titolare per garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, ed in particolare a trattare i dati personali:

- nel rispetto dei generali principi di liceità, correttezza e trasparenza, soltanto se necessari e pertinenti all'esecuzione del trattamento affidato e in ogni caso per il periodo minimo necessario;
- nel rispetto del principio di minimizzazione evitando in particolare duplicazioni non necessarie



- adottando misure adeguate di sicurezza tecniche ed organizzative, che assicurino la protezione dei dati personali e la tutela dei diritti, libertà e dignità degli Interessati;
- mettendo a disposizione del Titolare ogni informazione necessaria a dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente atto, comprese quelle necessarie a fornire, entro 24 ore dalla richiesta, riscontro alle richieste degli Interessati e alle istanze dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, fornendo, ogni informazione a tal fine richiesta;
- consentendo ogni attività di revisione, audit e controllo comprese le ispezioni, del Titolare o di un altro soggetto da questi incaricato previo congruo preavviso;
- comunicando al Titolare senza ritardo qualsiasi incidente di sicurezza o violazione di dati personali di cui al punto 12 dell’articolo 4 del GDPR, ossia ogni violazione di sicurezza che comporti l’accidentale o illecita distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati (Data-Breach);
- comunicando tempestivamente ed in maniera proattiva al Titolare ogni notizia rilevante ai fini della tutela della riservatezza e protezione dei dati, informandolo immediatamente qualora ritenga che un’istruzione impartita per il trattamento violi le norme in materia di trattamento di dati personali;
- inoltrando al Titolare entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione che evidenzi, al 31 dicembre dell’anno precedente, lo stato dell’arte del rispetto delle disposizioni da questi impartite.

ART.6 MISURE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE ADEGUATE DI SICUREZZA

Il Responsabile si impegna, al fine di assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, ad adottare adeguate misure tecniche e organizzative di sicurezza volte a garantire che:

- il trattamento dei dati personali sia effettuato soltanto da parte dei propri collaboratori e nel caso intenda avvalersi, anche per attività di conservazione o trattamento attraverso software, hardware o sistemi informativi in cloud, di altri soggetti, siano rispettate le indicazioni succitate;
- i locali in cui siano eventualmente conservati i documenti contenenti i dati personali, o i dispositivi utilizzati per la loro archiviazione in formato elettronico, presentino tutte le garanzie di sicurezza strutturale e tecnica per prevenire il danneggiamento, la perdita o l’acquisizione illecita dei dati da parte di terzi;
- siano assicurate su base permanente la riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e servizi utilizzati per il trattamento dei dati personali, ripristinando tempestivamente la disponibilità, accesso e tenuta in sicurezza dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- sia adottata una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e organizzative attivate al fine di garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali;
- siano adottate misure di pseudonimizzazione e cifratura dei dati per impedire la loro immediata correlabilità con l’interessato da parte dei soggetti che non hanno bisogno di conoscerne l’identità;
- sia predisposto e mantenuto aggiornato il Registro delle attività di trattamento dei dati personali sensi del comma 2 dell’articolo 30 del GDPR, identificando e censendo i trattamenti di dati personali operati per conto del Titolare nonché le banche dati e gli archivi gestiti con supporti informatici e/o cartacei necessari all’espletamento delle attività oggetto di delega;
- siano adottate tutte le misure previste dal Provvedimento dell’Autorità di controllo del 27 novembre 2008 relativo a “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di Amministratore Di Sistema”;



- sia attivato e conservato un apposito file di log che registri gli accessi e attività svolte dagli autorizzati.

ART. 7 SUB-RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile del trattamento non può avvalersi di un sub-Responsabile del trattamento per lo svolgimento delle attività di trattamento da effettuare per conto del Titolare del trattamento senza la previa relativa autorizzazione specifica. Il Responsabile del trattamento presenta la richiesta di autorizzazione specifica almeno 30 giorni prima di ricorrere ad un sub-Responsabile del trattamento, unitamente alle informazioni necessarie per consentire al Titolare del trattamento di decidere in merito all'autorizzazione. L'elenco dei sub-responsabili del trattamento deve essere comunque mantenuto aggiornato.

Il Responsabile del trattamento che ricorre a un sub-Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento stipula un contratto che imponga al sub-Responsabile del trattamento gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati imposti al Responsabile del trattamento conformemente alle presenti clausole. Il Responsabile del trattamento si assicura che il sub-Responsabile del trattamento rispetti gli obblighi a cui il Responsabile del trattamento è soggetto a norma delle presenti clausole e del Regolamento (UE) 2016/679.

Su richiesta del Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento gli fornisce copia del contratto stipulato con il sub-Responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il Responsabile del trattamento può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia.

Il Responsabile del trattamento rimane pienamente Responsabile nei confronti del Titolare del trattamento dell'adempimento degli obblighi del sub-Responsabile del trattamento derivanti dal contratto da questi stipulato con il Responsabile del trattamento. Il Responsabile del trattamento notifica al Titolare del trattamento qualunque inadempimento, da parte del sub-Responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali.

ART. 8 – INOSSERVANZA DEL PRESENTE ATTO E RISOLUZIONE

Fatte salve le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, qualora il Responsabile del trattamento violi gli obblighi che derivano dal presente atto, il Titolare del trattamento può dargli istruzione di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti il presente atto o non sia risolto il contratto. Il Responsabile del trattamento informa prontamente il Titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare il presente atto.

Il Titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati qualora:

- 1) il trattamento dei dati personali da parte del Responsabile del trattamento sia stato sospeso in violazione del presente atto dal Titolare del trattamento e il rispetto del presente atto non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;
- 2) il Responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente il presente atto o gli obblighi che gli incombono a norma del Regolamento (UE) 2016/679;
- 3) il Responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o della o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità delle presenti clausole o del Regolamento (UE) 2016/679;



Il Responsabile del trattamento ha diritto, altresì, di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma del presente atto qualora, dopo aver informato il Titolare del trattamento che le sue istruzioni violano il Regolamento (UE) 2016/679, questi insista sul rispetto delle istruzioni.

ART. 9 – RESTITUZIONE E CANCELLAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Responsabile, all'atto della scadenza del contratto principale o del servizio o, comunque, in caso di cessazione - per qualunque causa - dell'efficacia del presente atto di nomina, salvo la sussistenza di un obbligo di legge che preveda la conservazione di dati personali, dovrà interrompere ogni operazione di trattamento e provvedere alla loro restituzione ed alla cancellazione di eventuali copie detenute.

Eventuali loro copie, salvo diversi accordi che potranno intervenire alla cessazione del rapporto, dovranno essere distrutte entro tempi compatibili con le ulteriori necessità che possano prospettarsi; in tale periodo intermedio tra la fine del rapporto e detto termine, i dati saranno conservati dal Responsabile per fini esclusivamente di sicurezza e non oggetto di ulteriori trattamenti.

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 8 del presente atto il Responsabile del trattamento, a scelta del Titolare del trattamento, cancella tutti i dati personali trattati per conto del Titolare del trattamento e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, o restituisce a questo tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il Responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto del presente atto.

In caso di richiesta scritta del Titolare, il Responsabile è tenuto a rilasciare un'attestazione scritta dell'avvenuta operazione di cancellazione, indicando le modalità tecniche e le procedure utilizzate per la cancellazione.

ART. 10– TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI

Qualunque trasferimento di dati personali da parte del Responsabile del trattamento verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale può essere effettuato, nel rispetto del capo V del Regolamento (UE) 2016/679, soltanto previa indicazione e istruzione documentata del Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento conviene che, qualora il Responsabile del trattamento ricorra a un sub-Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del Titolare del trattamento) e queste comportino il trasferimento di dati personali ai sensi del capo V del Regolamento (UE) 2016/679, il Responsabile del trattamento e il sub-Responsabile del trattamento debbano garantire il rispetto di tale capo.

ART. 11 – DISPOSIZIONI FINALI

Le parti si danno atto che: il presente documento costituisce l'atto di nomina a Responsabile ed ogni sua disposizione è interpretata in modo prevalente rispetto ad ogni altra disposizione eventualmente contrastante e contenuta in altra documentazione sottoscritta tra le parti.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati e delle indicazioni impartite col presente atto costituisce elemento di valutazione per l'eventuale prosecuzione o rinnovo del rapporto contrattuale.

3. La presente nomina non comporta alcun diritto, da parte del Responsabile, ad uno specifico compenso o indennità o rimborso né ad un incremento del compenso previsto per l'erogazione del servizio.



4. Le parti si riservano di modificare o integrare il presente atto di nomina nel caso in cui ciò si rendesse necessario.

5. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti applicabili in materia di protezione dei dati personali.

Letto, confermato e sottoscritto

Data, _____

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

**Casa di Cura Villa Garda
Il Presidente
Dott. Domenico Scibetta**

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

**Azienda Ulss 9 Scaligera
Il Delegato dal Titolare del Trattamento
Il Direttore f.f. UOC Direzione Amministrativa Territoriale
Dott. Alessandro Ferronato**

